



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 31 ottobre 2002

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Pierpaolo Dell'Anno e dall'avv. Gianni Roj, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 31 ottobre 2002, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 9

a) RECLAMI

Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. ROMA avverso l'inibizione a tutto il 4 novembre 2002 inflitta dal Giudice Sportivo al Presidente Francesco **SENSI** (gara Lazio-Roma del 27/10/02 – C.U. n. 101 del 29/10/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Francesco Sensi, Presidente della Soc. Roma, la sanzione dell'inibizione a tutto il 4 novembre 2002, per il comportamento tenuto in occasione della gara Lazio-Roma del 27/10/02, ha proposto reclamo, con procedura di urgenza, la stessa Società, chiedendo, in via principale, la revoca delle sanzione comminata e, in via subordinata, la riduzione delle medesima e, in via ancor più gradata, l'ammonizione con diffida.

Assume la Società ricorrente che le espressioni refertate sarebbero riconducibili ad un legittimo esercizio del diritto di critica dell'operato arbitrale, senza alcun contenuto offensivo o intimidatorio. Espressioni rivolte al direttore di gara in un contesto di particolare tensione, stante l'andamento altalenante della gara e la sua importanza per la città di Roma.

Il ricorrente ritiene altresì che le parole utilizzate nel caso specifico siano ormai entrate nel lessico comune, perdendo ogni connotazione offensiva.

All'odierna riunione è comparso il difensore del ricorrente che ha ulteriormente illustrato i motivi del reclamo, ribadendo le conclusioni in esso contenute.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il difensore, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che, al termine della gara, il Presidente della Soc. Roma rivolgeva al direttore di gara una frase disciplinarmente rilevante.

Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, in quanto la valutazione di un fatto, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, "di parte". Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al prestigio delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati che mettono in evidenza profili della personalità morale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né le contumelie, le ingiurie e le volgarità in generale.

L'espressione utilizzata dal reclamante (non contestata nel suo tenore letterale), deve ritenersi inequivocabilmente di contenuto irrispettoso e, pertanto, esulante dai limiti della invocata scriminante. Essa travalica il lecito diritto di critica, perché utilizza espressioni oggettivamente volgari ed offensive per esprimere apprezzamenti sul comportamento del direttore di gara. Apprezzamenti che, se limitati ad una critica di natura tecnica sull'operato dell'arbitro e manifestati con espressioni non volgari, sarebbero comunque leciti.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, della posizione e della qualifica del Sensi nell'ambito sia della Società sia dell'ordinamento sportivo - pure attenuate dalla circostanza dell'assenza di terze persone - appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e dispone di infliggere la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale fino a tutto il 2 novembre 2002, unitamente all'ammenda di €7.500,00; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. VERONA: avverso l'ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Napoli del 13/10/02 – C.U. n. 86 del 15/10/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Verona la sanzione della ammenda di € 15.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Verona-Napoli del 13/10/02, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che l'entità della sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva, non avendo il comportamento dei tifosi determinato alcuna situazione di concreto pericolo e non avendo altresì provocato alcun danno a persone, cose e/o strutture.

In secondo luogo, la reclamante lamenta come tale sanzione sia sproporzionata, avendo riferimento a casi analoghi (e in particolare a gare della serie cadetta).

In terzo luogo, la società reclamante rileva come il Giudice Sportivo, nel sanzionare l'episodio, non abbia tenuto conto del comportamento provocatorio posto in essere dai tifosi avversari (documentato dal richiamo dello stesso Giudice Sportivo ad "offensivi striscioni" esposti dai tifosi napoletani la sera precedente la gara).

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che la Soc. Verona è stata sanzionata per avere i suoi sostenitori posto in essere più manifestazioni espressione di violenza.

In particolare, risulta che tali sostenitori in primo luogo hanno lanciato sul terreno di giuoco due bengala; in secondo luogo, hanno fatto esplodere un petardo, con notevole fragore, dietro la porta avversaria; in terzo luogo, hanno lanciato nella zona prospiciente le due panchine un bengala; in quarto luogo, hanno intonato ripetutamente cori offensivi nei confronti dei calciatori e dei sostenitori avversari; infine, hanno lanciato verso un calciatore avversario – espulso dal terreno di giuoco – alcuni oggetti, costringendo il medesimo a ritardare di alcuni minuti l'accesso al sottopassaggio.

Non v'è dubbio che tali comportamenti - reiterati, di potenziale pericolosità per l'incolumità pubblica e per le persone sul terreno di giuoco - siano sanzionabili. Tuttavia, la Commissione ritiene che la sanzione da applicare in concreto possa essere contenuta nella misura indicata nel dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione a € 12.000,00; dispone la restituzione della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Franco SENSI – Presidente Soc. Roma: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma 2 e 3 e 16 commi 1 e 2 C.G.S.;

Soc. ROMA: violazione art. 3 comma 2 e art. 4 commi 4 e 5 nonché art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 13/10/02).

La Commissione, su richiesta del deferito, dovuta ad impedimento personale, alla quale il V. Procuratore Federale nulla ha opposto, rinvia la discussione alla riunione del 14 novembre 2002 alle ore 9.30.

Sig. Adrian Mutu – Calciatore Soc. Parma: violazione art. 3 comma 1 C.G.S.;

Soc. PARMA: violazione art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Juventus-Parma del 28/09/02).

Il procedimento

Con provvedimento del 30/09/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Adrian Mutu, calciatore tesserato per la Soc. Parma, per violazione degli articoli 3, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro, nonché la Soc. Parma per violazione dell'art. 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, in primo luogo, che le dichiarazioni rese dal Mutu agli organi di stampa non avrebbero contenuto di volgarità, violenza, conflittualità o intento offensivo, in quanto esprimerebbero soltanto la frustrazione di fronte ad una sequenza di episodi di gioco riscontratisi negli ultimi cinque minuti della partita, con decisioni arbitrali di non sicura ed immediata interpretazione che avrebbero nociuto in modo determinante sul risultato, per come, del resto, dimostrato dalle successive decisioni del G.S. a seguito di prova televisiva; in secondo luogo, che il Mutu avrebbe subito il condizionamento del nervosismo che circondava l'ambiente nelle vicinanze dello spogliatoio; in terzo luogo, che non ci sarebbero precedenti a carico del calciatore, che si sarebbe sempre dimostrato un serio professionista, di grandi qualità umane e lealtà sportiva.

Alla riunione odierna, è comparso il V. Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di €2.500,00 per il Mutu, e di €2.500,00 per la Soc. Parma.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Mutu riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani "La Gazzetta dello Sport", "Corriere dello Sport-Stadio", e "Giornale" del 29/09/2002 sono censurabili.

Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, in quanto la valutazione di un fatto, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, "di parte". Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al prestigio delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati che mettono in evidenza profili della personalità morale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né le contumelie, le ingiurie e le volgarità in generale.

Nel caso in questione, le espressioni utilizzate dal Mutu [Un episodio scandaloso: "(...) Cassarà non può fare finta di niente, è un fallo nettissimo, che vergogna" (cfr. "il Giornale"); "l'arbitraggio è stato scandaloso. Era impossibile non vedere il fallo di mano di Del Piero" (cfr. "la Gazzetta dello Sport"); "Vergognoso l'operato dell'arbitro" (cfr. "Corriere dello Sport-Stadio")] travalicano il lecito diritto di critica, perché si risolvono in una lesione della reputazione e in una offesa al direttore di gara.

E' infatti possibile e certamente lecito esprimere apprezzamenti e critiche di natura tecnica sull'operato dell'arbitro, sempre che tali apprezzamenti vengano manifestati attraverso modalità espressive non gratuitamente volgari ed offensive.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Mutu ai sensi dell'art. 3, comma 1, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza ai sensi dell'art. 3 comma 2 C.G.S.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, dal contesto nel quale sono state rilasciate le dichiarazioni, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 a Adrian Mutu e di €2.500.00 alla Soc. Parma.

Il Presidente: f.to *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre l'11 novembre 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 31 OTTOBRE 2002

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani